

TI_GERICHTE 14.2020.32 vom 21. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.32

FR: TI_GERICHTE 14.2020.32 du 21 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.32 del 21 settembre 2020

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

E. 2.1

I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa).

E. 2.2

Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

E. 3

Nelle decisioni impugnate il Pretore ha confermato la verosimiglianza delle pretese fatte valere dai sequestranti ma, alla luce degli argomenti dell'opponente sulla causa dei sequestri, ha considerato che il substrato circostanziale sulla base del quale aveva accordato il sequestro era sostanzialmente mutato, sicché non si giustificava più il mantenimento dello stesso per carenza della realizzazione della causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sia nella sua componente oggettiva (trafugamento di beni) sia soggettiva (intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni). Per quanto attiene alla circostanza oggettiva, dal contraddittorio è emerso –

ha rilevato il Pretore – che l'azionista unico e dominus della CO 1, PI 1, è deceduto nella primavera 2019, sicché la prospettata cessione delle quote della società a terzi non può più essere vista come una circostanza immotivata e sospetta come sostenuto dalle istanti, bensì appare più come una conseguenza verosimile allorché un imprenditore viene a mancare senza lasciare eredi che abbiano le necessarie capacità o la volontà di proseguire l'attività della società. A tal proposito, il Pretore ha altresì sottolineato che la CO 1 non ha sottaciuto alle parti creditrici la prospettata cessione di quote e le difficoltà insorte con il decesso di PI 1, sicché la stessa “non sembra quindi essersi mossa in modo poco trasparente su questo punto” . A mente del Pretore, nemmeno l'annuncio a fine agosto 2019 da parte del CEO _____ della necessità di procedere alla liquidazione della società a causa di un eccessivo indebitamento indizia un preparativo di trafugamento di beni, siccome allo stesso RE 1 era ben noto lo stato di difficoltà della CO 1 e delle due alternative possibili sorti della società: la vendita di quote o la liquidazione. Per quanto attiene invece alla circostanza soggettiva il Pretore ha evidenziato che, viste le risultanze del contraddittorio, il mancato pagamento dei crediti riconosciuti di cui si sono prevalse le istanti non appare più tanto come un'intenzionale volontà di sottrarsi ai propri obblighi, quanto piuttosto la conseguenza di difficoltà, anche circostanziali, di farvi fronte in un periodo alquanto particolare in seno alla CO 1. Infine, diversamente da quanto sostenuto dalle sequestranti, il primo giudice ha ritenuto che la decisione dell'11 novembre 2019 con cui ha ordinato l'allestimento di un inventario dei beni della CO 1 non può valere quale accertamento dell'intenzione della stessa di sottrarsi ai propri obblighi, siccome è stata presa in via supercautelare e quindi anch'essa sulla sola base delle allegazioni della parte creditrice.

E. 4

Con i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un'argomentazione “semplicistica” che non tiene conto di “svariate altre circostanze” allegare e comprovate con documenti in prima sede. Dal profilo oggettivo i reclamanti ribadiscono l'opacità delle modalità della prospettata cessione delle quote sociali (v. sotto consid. 6-6.2) e dal profilo soggettivo ripetono che anche dopo la morte di PI 1 l'opponente ha continuato a rifiutarsi di pagare crediti esigibili e precedentemente riconosciuti (consid. 6.3). Il Pretore non si sarebbe poi pronunciato sui dubbi da loro esternati in merito alla volontà della società di mantenere anche in futuro la propria operatività in Svizzera (consid. 6.3) e non avrebbe tenuto conto del fatto ch'essa non ha fornito le informazioni sollecitate dall'ufficio d'esecuzione nella procedura d'erezione dell'inventario (consid. 7).

E. 5

La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l'intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all'estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF) . Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22

gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii). Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF) . Spetta al sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

E. 6

A mente dei reclamanti il fatto ch'essi fossero a conoscenza della dipartita di PI 1, azionista unico e dominus della CO 1, nulla toglie al fatto che il successivo trapasso di quote di quest'ultima si stia svolgendo secondo modalità che legittimano a ritenere la sussistenza di un rischio di trafugamento o perlomeno di atti preparatori in tal senso, posto che l'opponente si è limitata a fornire informazioni parziali e frammentarie sia sull'effettività di tale trasferimento, che non risulta essere ancora oggi perfezionato per ammissione stessa della controparte, sia – e in special modo – sull'identità dei nuovi quotisti (designati solo quali “nuovi investitori”). Tale opacità, nonché incertezza, circa la “tangibilità” del trasferimento stridrebbe con l'affermazione del Pretore secondo cui la resistente “non sembra quindi essersi mossa in modo poco trasparente su questo punto” .

E. 6.1

Con tale censura i reclamanti non si confrontano però frontalmente con l'argomento del Pretore, secondo cui la prospettata cessione delle quote della CO 1 è la naturale conseguenza del decesso di _____ e dell'assenza di eredi con le necessarie capacità o la volontà di proseguire l'attività della società, e non rappresenta perciò un concreto pericolo di trafugamento di beni, paventato dai sequestranti in modo puramente astratto e ipotetico. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

E. 6.2

La doglianza è del resto contraddittoria laddove i reclamanti censurano l'effettività del trasferimento delle quote, ovvero della circostanza oggettiva medesima sulla quale essi fondano la causa del sequestro. Ad ogni modo, le quote della CO 1 non sono beni della stessa, bensì dei suoi quotisti, sicché il loro trasferimento non può costituire un trafugamento di beni nel senso dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. L'eventuale cambiamento dei titolari delle quote non ha del resto alcun effetto giuridico sugli impegni e sul patrimonio della società. Anche se i nuovi proprietari fossero domiciliati all'estero la cessione non sarebbe quindi parificabile a una preparazione di fuga dalla Svizzera e i diritti dei creditori sociali devono essere salvaguardati in caso di cancellazione della succursale svizzera o del suo trasferimento all'estero (art. 2 lett. a n. 14 e 127 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sul registro di commercio [ORC, RS 221.411]). La pretesa mancanza di trasparenza sulle circostanze della cessione o della liquidazione della società è pertanto senza rilievo in questa sede, per tacere del fatto che i reclamanti non spiegano perché sarebbero legittimati a essere informati delle trattative in corso.

E. 6.3

L'irricevibilità e l'infondatezza della censura riferita alla circostanza oggettiva della causa di sequestro invocata dai sequestranti bastano a dichiarare il reclamo irricevibile su questo punto, rispettivamente a respingerlo, senza necessità di esaminare le critiche relative alle circostanze soggettive, per tacere del fatto che il mero mancato pagamento dei crediti vantati dai sequestranti è insito in tutte le procedure di sequestro e non può pertanto costituire un indizio della volontà della debitrice di trafugare i propri beni o di darsi alla fuga, mentre per quanto riguarda la contestata volontà della CO 1 di mantenere anche in futuro la propria operatività in Svizzera i reclamanti misconoscono che spettava a loro rendere verosimili rischi di trasferimento all'estero dell'attività (e soprattutto dei mezzi necessari a tale scopo) e non all'opponente di sostanziare la sua volontà di continuare a operare in Svizzera.

E. 7

I reclamanti rimproverano da ultimo al Pretore di non aver considerato che la CO 1 ha ommesso di dare seguito ai formali solleciti dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano, in cui, tra l'altro, le veniva chiesto d'indicare nel dettaglio "i creditori allibrati a bilancio". A mente dei reclamanti tale aspetto sarebbe d' "indubbia rilevanza", tale da permettere di concludere che tra i creditori indicati nel bilancio vi possano essere anche persone vicine alla società (azionisti, ecc.), le quali avrebbero beneficiato di mutui di favore a discapito del substrato sequestrato in loro favore. Riferendosi alla risposta della resistente alla sopra citata lettera dell'Ufficio d'esecuzione, prodotta per la prima volta con il ricorso, i reclamanti fanno valere che la CO 1 ha anche sottaciuto ogni e qualsivoglia informazione relativa al luogo di situazione delle autovetture sequestrate e indicato che la "liquidità in cassa" è stata nel frattempo consumata, ossia non è più nella disposizione della sua succursale. Con le osservazioni al reclamo la CO 1 contesta di non aver dato seguito alle richieste dell'Ufficio d'esecuzione. Con riferimento alla richiesta d'indicare i crediti allibrati a bilancio, essa spiega di aver chiesto chiarimenti poiché l'Ufficio sembrava presupporre l'esistenza di un bilancio al 30 ottobre 2019 mentre l'inventario riguardava il bilancio al 30 settembre 2019. A distanza di oltre un mese essa afferma di non aver ancora ricevuto risposta, sicché non le può essere rimproverato alcunché. Per quanto attiene alle autovetture, la resistente precisa di aver risposto all'Ufficio di mettersi in contatto con lei per concordare una data per effettuare i suoi adempimenti, mentre per quanto riguarda la liquidità afferma di non capire come i reclamanti possano dedurre dalla lettura della loro risposta all'Ufficio che la liquidità in cassa sarebbe stata nel frattempo consumata, siccome essa ha confermato con la stessa che la liquidità inventariata era tuttora quella presente al momento dell'esecuzione del sequestro. Con la replica spontanea i reclamanti rilevano che la controparte, a prescindere dalle sue asserzioni, si è "de facto" sottratta alle puntuali richieste formulate dall'Ufficio d'esecuzione. Evidenziano poi che la tesi secondo cui tra i creditori allibrati a bilancio vi sono soggetti vicini alla resistente è a ben vedere avvalorata dal fatto che la controparte si è sottratta all'obbligo di fornire all'Ufficio le informazioni richieste. Nella sua duplice spontanea la CO 1 rileva come il chiarimento richiesto all'Ufficio non le sia ancora pervenuto.

E. 7.1

Non si può nascondere che la CO 1 si è dimostrata poco diligente nel rispondere alle richieste dell'Ufficio, non dando apparentemente alcun seguito alla prima richiesta del 13 gennaio 2020 e rispondendo solo parzialmente e tardivamente al sollecito dell'11 febbraio 2020 (doc. HH) con una risposta interlocutoria (doc. BB), che a prima vista pare

pretestuosa. Non si vede infatti perché la CO 1 non avrebbe potuto fornire la lista dettagliata dei suoi debitori almeno secondo il bilancio al 30 settembre 2019 e indicare il luogo di stazionamento dei veicoli sequestrati. Da ciò non si può però ancora presumere che la debitrice abbia trafugato i crediti o i veicoli in questione o ci stia provando. Ciò presupporrebbe un comportamento civilmente e penalmente repressibile da parte del suo patrocinatore. Pare molto più verosimile ricondurre il ritardo a rispondere a una semplice mancanza di diligenza dell'avvocato e dell'Ufficio d'esecuzione nel terminare speditamente le operazioni di esecuzione del sequestro.

E. 7.2

Oltre che speculativa, la tesi dei reclamanti secondo cui tra i creditori allibrati a bilancio vi sarebbero soggetti vicini alla resistente poggia su una premessa errata. L'Ufficio d'esecuzione non ha invero chiesto la lista dettagliata dei creditori della CO 1, bensì dei crediti vantati dalla stessa verso terzi (suoi debitori). Il sequestro verte infatti su attivi della società, non su passivi.

E. 7.3

Anche l'affermazione per cui la liquidità in cassa sarebbe stata "nel frattempo consumata" è avulsa dalla documentazione agli atti, dal momento che nella sua risposta all'Ufficio (doc. BB) la CO 1 ha confermato che la liquidità presente in cassa al momento del sequestro era quella menzionata nell'inventario conservativo (doc. X), di fr. 387.85, € 2.98 e USD 540.–, ossia è rimasta invariata. Ne consegue che nemmeno tale elemento è determinante per rendere verosimile il trafugamento di beni.

E. 8

Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.

E. 9

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base ai valori litigiosi di fr. 3'642'736.90 (inc. 14.2020.32), rispettivamente di fr. 402'198.05 (inc. 14.2020.33) stabiliti dal Pretore nelle decisioni impugnate e rimasti incontestati, non potendosi ad ogni modo tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto. Considerati il presunto lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della resistente e la relativa semplicità delle cause alla luce delle censure – identiche – contenute nei reclami, le ripetibili vanno stabilite con riferimento alla parte bassa della tariffa (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell'art. 96 CPC).

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 3'642'736.90 (inc. 14.2020.32), rispettivamente fr. 402'198.05 (inc. 14.2020.33), superano abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla CO 1 fr. 6'000.– per ripetibili. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 2 è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 2, sono poste a

suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.